

CIRCOLARE INAIL N. 24 DEL 9 SETTEMBRE 2021

OBBLIGO DI DENUNCIA A FINI ASSICURATIVI PER INFORTUNI PROGNOSTICATI NON GUARIBILI ENTRO 3 GIORNI (ART. 53 D.P.R. n. 1124/1965)	Ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965, il datore di lavoro deve presentare all'Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere presentata entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, ad eccezione degli infortuni mortali e di quelli per i quali ricorre pericolo di morte, la cui denuncia deve essere effettuata entro 24 ore dall'infortunio stesso. La denuncia di infortunio deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici predisposti dall'Inail e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto, sempre per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Per quanto riguarda il suddetto termine di 2 giorni per presentare la denuncia di infortunio, il giorno iniziale da cui decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore¹ il numero identificativo del certificato di infortunio di cui sopra, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi. Se il termine di scadenza cade in un giorno festivo, slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di settimana lavorativa articolata su cinque giorni, <u>il sabato è considerato normale giornata feriale</u>. Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro 3 giorni da quello dell'infortunio (c.d. franchigie), per i quali la prognosi si prolunghi al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia. L'Inail è tenuto a istruire il caso di infortunio non solo a seguito del certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e/o della denuncia
--	--

¹ In ottemperanza all'obbligo posto in capo al lavoratore dall'art. 52 co. 1 del D.P.R. n. 1124/1965:

*"L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, **non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio**, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo, non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio."*

	di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, del patronato che eventualmente lo assista, nonché dell’Inps, nei casi in cui emerga che l’evento lesivo è da configurare come infortunio o infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro. Nei suddetti casi, la sede dell’Inail che ha ricevuto la segnalazione (con il relativo certificato medico) è tenuta a chiedere al datore di lavoro di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria. <u>Qualora si accerti che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell’infortunio e non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di 2 giorni di cui al citato art. 53 decorre dalla data di ricezione, da parte del datore di lavoro, della richiesta della denuncia di infortunio</u> (trasmessa dall’Inail a mezzo Pec o, in assenza di quest’ultima, per posta). Al di fuori dei casi sopra considerati (ossia presenza di un certificato medico d’infortunio rilasciato al lavoratore e/o richiesta di denuncia da parte della sede Inail), non è ravvisabile in capo al datore di lavoro alcun obbligo di presentazione della denuncia di infortunio. L’Istituto precisa, infine, che, per i casi di malattia-infortunio da Covid-19, la violazione dell’obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro, anziché come malattia di competenza dell’Inps. Pertanto, il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica <u>di infortunio</u> che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	In caso di violazione del citato art. 53, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria², il cui importo attuale va da 1.290 a 7.745 euro. La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria³.

² Come precisato dall’Inail, la norma sanzionatoria è costituita dall’art. 2 co. 1 lett. b) della legge n. 561/1993; la misura della sanzione è stata aggiornata da varie norme successive.

³ Ai sensi dell’art. 13 co. 2 e 3 del d. lgs. n. 124/2004:

“2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.

3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell’importo della

L'Inail ricorda che la diffida obbligatoria **costituisce una condizione di procedibilità** nelle ipotesi di illeciti amministrativi che risultano accertati e provati e se le inadempienze risultano sanabili.⁴

La diffida obbligatoria trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia, ancor prima dell'adozione della diffida, posto in essere il comportamento dovuto, sia pur tardivamente. In tal caso, non si avrà un vero e proprio atto di diffida ma un accertamento della condotta posta in essere e la conseguente ammissione al pagamento della sanzione in misura ridotta (**c.d. diffida ora per allora**).

In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore, o l'eventuale obbligato in solido, è ammesso al pagamento di una somma che - per le sanzioni non stabilite in misura fissa, tra cui rientra quella qui considerata - **è pari all'importo della sanzione stessa nella misura del minimo previsto dalla legge, quindi nello specifico pari a 1.290 euro**.

Il pagamento di tale somma estingue il procedimento sanzionatorio, limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida, e ovviamente a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

La titolarità del potere di diffida è attribuita dalla legge sia agli ispettori di vigilanza che ai funzionari amministrativi degli Istituti previdenziali. Pertanto, l'Inail ricorda che la diffida obbligatoria, con conseguente ammissione al pagamento della suddetta sanzione amministrativa nella misura del minimo, deve essere emessa anche dai funzionari amministrativi, per le inadempienze dagli stessi rilevate.

Qualora il trasgressore o l'obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione entro il termine di 15 giorni, gli illeciti oggetto di diffida possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981. Nel caso specifico, l'importo è pari a 2.580 euro.

Qualora il trasgressore non provveda a sanare l'illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, i funzionari amministrativi dell'Inail e gli organi di vigilanza che hanno rilevato l'inadempienza e attivato il procedimento sanzionatorio devono fare immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro. L'Ispettorato, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, provvederà all'emissione dell'ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive previste dalla legge n. 689/1981, fino all'eventuale iscrizione a ruolo delle somme dovute.

predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa."

⁴ La circolare del Ministero del Lavoro n. 9/2006 ricomprende, nell'elenco degli illeciti sanabili per i quali è applicabile la diffida obbligatoria, anche le violazioni dell'obbligo di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965.

COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI A FINI STATISTICI E INFORMATIVI AL SINP	L'Inail ricorda che dal 12 ottobre 2017 è entrato in vigore l'obbligo – disposto dall'art. 18 co. 1 lett. r) del d. lgs. n. 81/2008 – di comunicare all'Istituto e, per suo tramite, al SINP⁵, in via telematica, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell'evento), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. L'obbligo riguarda, altresì, la comunicazione al SINP a fini assicurativi dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni. <u>Per espressa disposizione del citato art. 18, tale ultimo obbligo si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortunio di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965.</u> L'Istituto ricorda che, per agevolare gli utenti, il servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto dall'Inail è denominato <i>“Comunicazione/denuncia di infortunio.”</i> In tal modo, per gli infortuni superiori a tre giorni, il datore di lavoro effettua con un unico servizio i due diversi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ossia la denuncia di infortunio all'Inail ex art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965 e la comunicazione di infortunio al SINP, sempre tramite l'Inail, ex art. 18 del d. lgs. n. 81/2008. Inoltre, è disponibile un'apposita funzione del servizio, denominata <i>“Converti in denuncia”</i>, da utilizzare nel caso in cui la prognosi di un infortunio sul lavoro (regolarmente comunicato al SINP dal datore di lavoro entro 48 ore), inizialmente non superiore a 3 giorni, si prolunghi oltre il terzo giorno dall'evento. Con tale funzione, il datore di lavoro può adempiere all'obbligo della denuncia di infortunio all'Inail recuperando i dati già presenti nella comunicazione di infortunio ai fini statistici e indicando solo quelli ulteriori necessari per la denuncia ai fini assicurativi. Qualora, invece, il datore di lavoro, che abbia regolarmente provveduto a presentare al SINP, tramite l'Inail, entro 48 ore la comunicazione dell'infortunio superiore ad un giorno, ometta o ritardi la denuncia di infortunio all'Inail a seguito del prolungamento della prognosi, deve essere sanzionato per la violazione dell'obbligo di cui al citato art. 53. Fermo restando quanto sopra, l'Inail chiarisce che l'interesse tutelato dall'obbligo di comunicazione previsto dal citato art. 18 è diverso da quello perseguito dall'obbligo di denuncia di infortunio ai fini assicurativi, di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965. Sono diversi, inoltre, gli importi delle sanzioni amministrative previste in caso di violazione dei suddetti obblighi, nonché gli organi legittimati a contestare la violazione stessa. Con riferimento al citato art. 18, è disposta l'applicazione di una sanzione
---	--

⁵ Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro, istituito dall'art. 8 del d. lgs. n. 81/2008.

	amministrativa pecuniaria differenziata a seconda che la violazione riguardi gli infortuni superiori ai tre giorni o gli infortuni superiori ad un giorno⁶: come precisato dall'Inail, a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'importo della sanzione per la mancata comunicazione al SINP degli infortuni superiori ai tre giorni va da 1.228,50 a 5.528,28 euro, mentre quello per gli infortuni superiori ad un giorno va da 614,25 a 2.211,31 euro. Per espressa disposizione di legge⁷, l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell'obbligo di comunicare entro 48 ore al SINP, per il tramite dell'Inail, gli infortuni superiori ai 3 giorni esclude l'applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965. Per quanto riguarda gli organi legittimati a contestare la violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al citato art. 18, si tratta degli organi di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d. lgs. n. 81/2008), ossia la ASL competente per territorio nonché, per il settore delle costruzioni, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Pertanto, i suddetti organi di vigilanza hanno accesso alla consultazione delle denunce di infortunio pervenute all'Inail, tramite un'apposita applicazione denominata <i>"Cruscotto infortuni"</i>.
INDICAZIONI OPERATIVE ALLE STRUTTURE TERRITORIALI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	L'Istituto ricorda che il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.⁸ La violazione dell'obbligo della denuncia di infortunio di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965 è un illecito amministrativo formale istantaneo con effetti permanenti, rispetto al quale trova applicazione la sanzione amministrativa in vigore al momento della commissione dell'illecito stesso. Per questa categoria di illeciti, la data di commissione coincide con il giorno successivo alla scadenza del termine in cui doveva essere effettuata la denuncia e quindi da tale data decorre il termine di prescrizione quinquennale. In caso di denuncia tardiva, l'accertamento dell'illecito si verifica con la ricezione da parte dell'Inail della denuncia stessa. In caso di denuncia omessa, l'accertamento dell'illecito presuppone: 1. la ricezione, da parte dell'Inail, del certificato medico attestante

⁶ Art. 55 co. 5 lett. g) e h) del d. lgs. n. 81/2008.

⁷ Art. 55 co. 6 del d. lgs. n. 81/2008.

⁸ Art. 28 della legge n. 689/1981.

un infortunio sul lavoro prognosticato non guaribile entro tre giorni, con indicazione della denominazione del datore di lavoro e del relativo domicilio⁹;

2. la mancata ricezione della denuncia di infortunio, decorso il termine di due giorni previsto dalla legge;
3. la verifica dell'effettiva data di conoscenza dell'infortunio da parte del datore di lavoro e dei riferimenti del relativo certificato medico.

Qualora non risulti pervenuta la denuncia di infortunio, la competente sede Inail deve chiedere al datore di lavoro di inviarla, comunicando i riferimenti del certificato medico trasmesso telematicamente dal medico o dalla struttura ospedaliera.

Per le denunce tardive o omesse la contestazione dell'illecito deve essere notificata **a pena di decadenza** entro il termine di 90 giorni dall'accertamento di cui sopra (o 360 giorni per i soggetti residenti all'estero).

Alcune strutture territoriali dell'Istituto hanno chiesto se la diffida obbligatoria (che, si ricorda, costituisce il primo atto del procedimento sanzionatorio) richieda verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione, in mancanza di notizie sull'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell'obbligo di comunicazione al SINP, tramite l'Inail, degli infortuni superiori a 3 giorni. Come sopra indicato, infatti, l'applicazione della predetta sanzione (di competenza del personale di vigilanza della ASL o dell'ITL) esclude quella prevista per la violazione del citato art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965.

In proposito, l'Istituto afferma che sia da escludere ogni ulteriore attività non prevista dalle norme vigenti, anche in considerazione dell'obbligo di rispettare il termine di decadenza di 90 giorni fissato dalla legge, che non ammette sospensione.

Per quanto non riportato nella presente, si rimanda alla circolare INAIL.

⁹ Poiché l'indicazione del datore di lavoro nel certificato medico di infortunio non è obbligatoria, qualora risulti mancante, la competente sede Inail deve attivarsi, in caso di mancato invio della denuncia di infortunio nel termine di legge, per individuarlo.